



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

Servizio Ambiente, Agricoltura,
Tutela della fauna

61100 Pesaro, Via Gramsci,7
tel. 0721 – 359.752
fax 0721 – 33781
e-mail:
internet. www.provincia.ps.it

Nome e logo azienda

Sede legale:

Sede Discarica:

IMPIANTO:

DISCARICA

CATEGORIA:

discarica per rifiuti non pericolosi

AUTORIZZAZIONE N.:

OGGETTO:

**PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI**

ELABORATO:

PGO/A3

N. ALLEGATI:

01

DATA:

15.09.2006

REVISIONE:

1.0

RESPONSABILE DI GESTIONE:

NOME FILE:

P.G.O. A3 1.0.doc

RESPONSABILE DI ATTUAZIONE:

TIMBRO E FIRMA RESPONSABILE TECNICO:

TIMBRO E FIRMA DIRETTORE DISCARICA:

APPROVAZIONE PROVINCIA:

| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICHE | RESPONSABILE |
|------|------|-----------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sommario

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSE | 2 |
| 1 | | 2 |
| 2 | PRINCIPI GENERALI | 2 |
| 3 | CARATTERIZZAZIONE DI BASE | 3 |
| 3.1 | CRITERI DI AMMISSIBILITÀ QUALITATIVA | 4 |
| 3.1.1 | RIFIUTI PRETRATTATI | 4 |
| 3.1.2 | RIFIUTI CON OBBLIGO DI RECUPERO | 4 |
| 3.1.3 | RIFIUTI DI CUI ALL'ART.6 COMMA 3 D.M. 3 AGOSTO 2005 | 4 |
| 3.1.4 | RIFIUTI DI CUI ALL'ART.6 COMMA 6 D.M. 3 AGOSTO 2005 | 4 |
| 3.2 | CRITERI DI AMMISSIBILITÀ QUANTITATIVA..... | 5 |
| 3.3 | CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER PROVENIENZA..... | 5 |
| 3.4 | CRITERI DI AMMISSIBILITÀ TECNICO – GESTIONALE | 5 |
| 4 | VERIFICHE DI CONFORMITÀ | 6 |
| 5 | VERIFICA IN LOCO | 6 |
| 5.1 | VERIFICA AMMINISTRATIVA | 6 |
| 5.1.1 | CONTRATTI DI UTENZA | 7 |
| 5.1.2 | INGRESSO E PESATURA DEI RIFIUTI..... | 7 |
| 5.1.3 | USCITA DEI MEZZI | 8 |
| 5.2 | VERIFICA TECNICA..... | 8 |
| 5.2.1 | CONTROLLO VISIVO | 8 |
| 5.2.2 | SCARICO DEI RIFIUTI | 9 |
| 5.2.3 | CAMPIONAMENTO PERIODICO | 9 |
| 5.3 | MANCATA ACCETTAZIONE..... | 10 |
| 5.3.1 | ACCANTONAMENTO PER ACCERTAMENTO | 10 |
| 5.3.2 | CARICHI RESPINTI PER INTERO O IN PARTE | 11 |
| 6 | PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI | 12 |
| 6.1 | RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE | 12 |
| 7 | VERIFICHE ANALITICHE | 12 |
| 8 | PROCEDURE OPERATIVE | 12 |
| 9 | REGISTRAZIONI | 13 |

1 PREMESSE

Il presente documento costituisce riferimento per la definizione e il controllo dell'ammissibilità dei rifiuti delle discariche per rifiuti non pericolosi della Provincia di Pesaro-Urbino e definisce nello specifico le modalità minimali delle verifiche di ammissibilità nonché la documentazione minima di terzo livello da redigersi per la corretta gestione delle operazioni.

Tutta la documentazione operativa redatta dal Gestore come qui definita e richiamata in via minimale e l'ulteriore documentazione integrativa ritenuta opportuna del Gestore sarà raccolta nel documento **PGO/03** "Norme di conferimento e accettazione dei rifiuti".

2 PRINCIPI GENERALI

Sono ammessi a smaltimento in discarica esclusivamente i rifiuti corrispondenti ai Codici CER contenuti nel documento PGO/02 redatto dal Gestore e approvato dalla Provincia in sede di autorizzazione alla discarica.

I rifiuti di cui sopra sono ammessi in discarica esclusivamente se risultano conformi ai criteri di ammissibilità per discariche per rifiuti non pericolosi secondo quanto stabilito dalla legge e come qui ulteriormente definito e specificato.

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti sono impiegati i metodi di campionamento e analisi stabiliti dalla normativa con le ulteriori specificazioni e precisazioni qui definite nonché vengono applicate le procedure operative come qui stabilite e definite.

È ammesso nelle discariche per rifiuti non pericolosi il conferimento di rifiuti che soddisfano criteri di ammissibilità per discariche per rifiuti inerti.

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è ammesso il ritiro di rifiuti ai fini del recupero come materiali per la fase di gestione operativa e di ripristino ambientale alle condizioni di legge e secondo quanto qui ulteriormente specificato e definito.

Ai fini del presente documento si individuano i seguenti criteri per la definizione dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica come stabiliti e definiti dalla legge:

Caratterizzazione di base: consiste nelle operazioni di cui all'allegato 1 del D.M. 3/08/05.

Compete al produttore e deve essere presentata al Gestore.

Verifica di conformità: consiste in prove, eseguite a intervalli regolari con l'ausilio di analisi normalizzate e metodi di prova del comportamento più semplici, intesi a determinare se un tipo di rifiuti sia conforme a condizioni inerenti all'autorizzazione e/o a criteri di riferimento specifici. Le prove sono incentrate su

variabili e comportamenti fondamentali individuati mediante la caratterizzazione di base. *Compete al gestore sulla base di procedure stabilite.*

Verifica in loco: viene eseguita con metodi di controllo rapido per confermare che i rifiuti in questione sono gli stessi che sono stati sottoposti alle verifiche di conformità e che sono descritti nei documenti di accompagnamento. Può consistere nella semplice ispezione visiva di una partita di rifiuti prima e dopo lo scarico nell'area di smaltimento.

Compete al gestore sulla base di procedure stabilite.

Ai fini interni di controllo amministrativo e della corretta attribuzione ai rifiuti ammessi delle relative aliquote fiscali in casi particolari si identifica inoltre una:

Verifica amministrativa – fiscale: viene eseguita dai competenti uffici del Gestore preliminarmente al conferimento dei rifiuti all'atto della stipula dei contratti di utenza secondo quanto previsto nella Sezione II del PGO/MG. Consisterà nella identificazione della categoria tributaria a cui assoggettare il rifiuto ai fini IVA e del tributo speciale discariche con particolare riferimento alle categorie soggette a speciali riduzioni.

3 CARATTERIZZAZIONE DI BASE

Fatti salvi i criteri di ammissibilità di legge per la caratterizzazione di base si definiscono e specificano i successivi criteri da applicarsi per la completa definizione di tutti i pre-requisiti per l'ammissione dei rifiuti allo smaltimento in discarica.

L'ammissibilità allo smaltimento in discarica dei rifiuti dovrà avvenire sulla base della verifica di alcuni requisiti di base. Nella gestione dei singoli contratti e, di volta in volta, al momento di verificare nuove tipologie di rifiuti proposti dai conferitori, questi dovranno essere valutati sulla base di criteri di:

- ammissibilità qualitativa: verifica della natura del rifiuto in relazione alle tipologie ammissibili per la discarica;
- ammissibilità quantitativa: verifica di rispondenza dei quantitativi in ingresso sia ai limiti contrattuali che ai limiti quantitativi giornalieri, annuali e/o complessivi posti all'impianto;
- ammissibilità per provenienza: verifica della compatibilità di provenienza del rifiuto rispetto al bacino di riferimento della discarica derivante dalle norme generali e da quelle particolari;
- ammissibilità tecnico – gestionale: verifica volta a definire i criteri di conferimento di particolari tipologie di rifiuti per le quali si rendano necessarie procedure di gestione specifiche (fanghi, polverulenti, pneumatici ...).

3.1 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ QUALITATIVA

In attesa dell'emanazione del Decreto di cui all'art.6 comma 1 lettera *b*) del DM 3 agosto 2005 sono ammessi in discarica senza caratterizzazione analitica i rifiuti non pericolosi compresi nella lista positiva di cui all'Allegato 1 al presente documento redatta ai sensi del punto 4 dell'Allegato 1 del D.M. 3 agosto 2005.

I rifiuti soggetti a caratterizzazione analitica non potranno essere conferiti in discarica miscelati o comunque commisti ad altri rifiuti.

3.1.1 RIFIUTI PRETRATTATI

L'eventuale necessità di pretrattamento dei rifiuti ai sensi di legge è requisito fondamentale per la caratterizzazione di base preliminare allo smaltimento.

In caso di rifiuti sottoposti a trattamento il Gestore dovrà valutare le caratteristiche del rifiuto così modificato ai fini di cui alla Sezione VIII del PGO/MG.

3.1.2 RIFIUTI CON OBBLIGO DI RECUPERO

Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo di recupero per determinate categorie di rifiuti e qualora venga richiesta l'ammissione allo smaltimento in discarica di rifiuti con codici CER appartenenti a tali categorie il Gestore dovrà richiedere all'utente una dichiarazione di non recuperabilità dei rifiuti conferiti.

Di tale condizione dovrà essere inoltre riportata annotazione nei formulari di identificazione dei rifiuti di ciascun conferimento.

3.1.3 RIFIUTI DI CUI ALL'ART.6 COMMA 3 D.M. 3 AGOSTO 2005

Qualora la discarica fosse autorizzata al ritiro dei rifiuti di cui all'art.6 comma 3 del D.M. 3/08/05 costituiti da *rifiuti pericolosi stabili non reattivi* il Gestore dovrà predisporre idonee e specifiche procedure operative di gestione e interrimento degli stessi secondo quanto contenuto nel dispositivo di autorizzazione relativo.

3.1.4 RIFIUTI DI CUI ALL'ART.6 COMMA 6 D.M. 3 AGOSTO 2005

Qualora la discarica fosse autorizzata al ritiro dei rifiuti di cui all'art.6 comma 6 del D.M. 3/08/05 costituiti da:

- a) rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali
- b) rifiuti non pericolosi a base di gesso
- c) materiali edili contenenti amianto

il Gestore dovrà predisporre idonee e specifiche procedure operative di gestione e interrimento degli stessi.

3.2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ QUANTITATIVA

Per l'identificazione dell'ammissibilità quantitativa al conferimento di rifiuti presso l'impianto si dovrà fare riferimento a quanto eventualmente disposto in merito da:

Autorizzazione unica (art.208 D.Lgs 152/06): definisce i limiti volumetrici complessivi per lo stoccaggio dei rifiuti in discarica ed eventuali limiti annuali assoluti e/o per tipologia; può essere inoltre previsto un limite massimo giornaliero;

Programma di coltivazione (PGO Sezione IV, par.1.2): stabilito dal Gestore, definisce i quantitativi annuali previsti con eventuale dettaglio per ciascun utente e per ciascuna tipologia di rifiuti nonché quelli complessivi per l'anno di riferimento;

Piano Provinciale Gestione Rifiuti.

3.3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER PROVENIENZA

La provenienza dei rifiuti conferibili presso la discarica è regolata da:

D.Lgs 152/06 art.182 comma 5: è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali ...

Piano Provinciale Gestione Rifiuti: individua il bacino di riferimento dei rifiuti urbani per le singole discariche.

Autorizzazione unica (art.208 D.Lgs 152/06): stabilisce eventuali limitazioni specifiche per l'impianto.

3.4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ TECNICO – GESTIONALE

Stabilita l'ammissibilità di un rifiuto sulla base dei criteri precedentemente definiti risulta necessario definire criteri per l'ammissibilità tecnica e/o per definire le eventuali prescrizioni operative connesse a particolari tipologie di rifiuti che, pur essendo ammissibili, presentano difficoltà di smaltimento, risvolti gestionali indesiderabili oppure richiedono particolari cautele o accorgimenti per la loro corretta gestione anche ai fini della tutela dell'ambiente e della salute umana in generale e dei lavoratori nello specifico.

In particolare si individuano:

Fanghi: Non potranno essere conferiti miscelati tra loro o ad altre tipologie di rifiuti.

Rifiuti polverulenti: sono ammissibili solo in adeguati imballaggi che ne consentano il contenimento sia in fase di scarico che di movimentazione. Non potranno essere conferiti miscelati tra loro o ad altre tipologie di rifiuti.

Rifiuti ingombranti: dovranno essere conferiti a sé stanti per permetterne la necessaria frantumazione prima di essere collocati a discarica.

Rifiuti di materiali fini sciolti: (es. terre, terricciati, materiali granulari, ...) dovranno essere conferiti per categorie merceologiche omogenee e non miscelati tra loro o con altre tipologie di rifiuti.

Contenitori e/o imballaggi contaminati da sostanze non ammissibili: dovranno essere conferiti separatamente da altre tipologie di rifiuti e accompagnati da adeguata documentazione di avvenuta bonifica costituita in via minimale da relativa annotazione sul formulario di identificazione.

Sono fatte salve le disposizioni o le deroghe ai criteri sopra elencati dovute all'emissione di Ordinanze contingibili e urgenti emesse da parte dell'autorità competente in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che consentano il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. In tale caso dovrà essere cura della gestione predisporre un adeguato e specifico Piano di ammissione che preveda accorgimenti alternativi volti a garantire sufficienti livelli di protezione dell'ambiente e della salute dei lavoratori.

4 VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Le verifiche di conformità dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale per ciascuna tipologia di rifiuto e per ciascun produttore.

La verifica di conformità può essere svolta presso il luogo di produzione del rifiuto purché sia assicurata e verificata la totale rispondenza delle condizioni di verifica a quelle della caratterizzazione di base e sia pienamente accertato che il rifiuto sottoposto a verifica sia inoltre conforme a quello conferito presso l'impianto e non subisca successive trasformazioni o contaminazioni né venga commisto ad altre tipologie di rifiuti.

5 VERIFICA IN LOCO

La verifica in loco dovrà essere volta a stabilire la rispondenza del carico in ingresso a tutti i requisiti di ammissibilità. Dovranno essere utilizzati tutti gli ausili tecnici e gli accorgimenti organizzativi che consentano di automatizzare per quanto possibile le verifiche senza compromettere il necessario livello di accuratezza e garanzia dei risultati.

5.1 VERIFICA AMMINISTRATIVA

Sulla base dei criteri e dei requisiti di ammissibilità è redatta la lista dei rifiuti ammissibili (P.G.O./02) ove si fa riferimento alle eventuali procedure particolari (di ammissione, gestionali ...) connesse a ciascuna tipologia.

Tutti i momenti amministrativi relativi alla gestione dei rifiuti dovranno fare costante riferimento a tale lista e alle prescrizioni in essa richiamate.

5.1.1 CONTRATTI DI UTENZA

I contratti di utenza devono contenere esplicitamente l'elenco dei rifiuti ammessi relativamente all'utenza in oggetto con riferimento a Codice CER e sua descrizione. In particolare se l'utente è rappresentato da azienda o società di gestione di rifiuti ne dovranno essere acquisite le relative autorizzazioni di gestione e trattamento comprensive dei codici dei rifiuti al cui trattamento risulta autorizzato.

Oltre a tale documentazione dovranno essere trasmesse dall'utente le documentazioni relative alle Caratterizzazioni di base ove prescritte.

La documentazione acquisita dovrà essere citata in contratto e conservata per almeno cinque anni dall'ultimo anno di conferimento per effetto del contratto stesso.

Eventuali modifiche e/o inserimenti di nuove tipologie di rifiuti nel corso del contratto potranno essere regolate con scambio di lettere commerciali con le medesime modalità di cui sopra.

Il contratto deve inoltre riportare esplicita firma per presa visione e accettazione delle norme regolamentari di conferimento presso l'impianto.

Per ciascun contratto redatto secondo quanto sopra disposto dovrà essere aperta una posizione nel programma di gestione dei rifiuti asservito alla pesa riportando in esso tutte e solo le tipologie di rifiuti previste dal contratto stesso.

Non è ammesso l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti da parte di alcun operatore se non dietro esplicita autorizzazione del Direttore Discarica conseguente la procedura di cui sopra.

5.1.2 INGRESSO E PESATURA DEI RIFIUTI

Di ogni mezzo in ingresso presso l'impianto dovrà essere verificato da parte degli addetti all'accettazione e con l'ausilio dell'elaboratore:

- presenza e regolarità della documentazione di trasporto in conformità alle prescrizioni specifiche per ciascuna casistica di rifiuti e/o trasporto;
- autorizzazione del mezzo e del trasportatore;
- conformità del rifiuto al contratto di utenza per tipologia, quantità e provenienza;
- quantità in ingresso.

A positivo riscontro delle verifiche di cui sopra il mezzo dovrà essere registrato in ingresso all'elaboratore avendo cura di riportare correttamente e per intero le informazioni richieste nonché le informazioni aggiuntive eventuali.

L'addetto all'accettazione dovrà pertanto verificare il rispetto delle prescrizioni di sua competenza in merito al trasporto del rifiuto previste da procedure operative.

L'addetto all'accettazione provvederà a trattenere o a consegnare all'autista del mezzo la documentazione di trasporto per la necessaria firma da parte del personale di scarico in relazione alle disposizioni ricevute e a quanto contenuto nelle eventuali procedure operative.

Sarà obbligo dell'addetto all'accettazione richiedere l'intervento del Direttore Discarica per ogni eventuale anomalia o non conformità del carico in ingresso nonché in relazione all'adempimento di ulteriori e necessari controlli di competenza di questi.

5.1.3 USCITA DEI MEZZI

Ad avvenuto e regolare scarico del mezzo l'addetto all'accettazione provvederà ai seguenti adempimenti:

- verifica, se del caso, dell'apposizione della firma di accettazione sul documento di trasporto da parte del personale di scarico;
- apposizione di firma, nei casi previsti, e timbro di accettazione sulla documentazione di trasporto;
- verifica della tara e registrazione in uscita del mezzo all'elaboratore;
- archiviazione della documentazione di trasporto.

Per qualsiasi anomalia o non conformità riscontrata all'uscita del mezzo o segnalata dagli operatori allo scarico dovrà essere tempestivamente richiesto l'intervento del Direttore Discarica.

5.2 VERIFICA TECNICA

Per verifica tecnica dei rifiuti si intendono tutte quelle attività volte a verificare la esatta natura dei rifiuti conferiti e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità stabiliti.

5.2.1 CONTROLLO VISIVO

il controllo visivo dei rifiuti deve essere eseguito su ciascun carico in ingresso. Le modalità operative di effettuazione del controllo sono descritte nelle procedure contenute nel PGO/03. Dell'effettiva esecuzione dei controlli viene data evidenza in apposito modulo di ispezione visiva.

Il Direttore Discarica è tenuto periodicamente a verificare il pieno recepimento da parte degli operatori allo scarico delle istruzioni impartite relativamente a ciascuna tipologia di rifiuto e a ciascun produttore.

Qualora gli operatori allo scarico riscontrassero anomalie all'esame visivo dei rifiuti dovranno tempestivamente richiedere l'intervento del Direttore Discarica nelle forme da prevedersi nelle procedure di cui al documento PGO/03.

Il controllo visivo prima dello scarico può essere effettuato sul mezzo o con rimozione della copertura superiore o all'apertura dei portelli di scarico e può avvenire sia in pesa che in corrispondenza della zona di scarico.

Il controllo visivo dei rifiuti deve essere affidato solo a personale opportunamente formato.

5.2.2 SCARICO DEI RIFIUTI

Lo scarico dei rifiuti diversi dai rifiuti urbani deve avvenire entro le apposite aree di volta in volta predisposte in modo tale da consentire il controllo visivo da parte del personale addetto.

A tale scopo è altresì necessario che i mezzi contenenti rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani vengano scaricati singolarmente e non contestualmente ad altri. Ciò anche per permettere l'eventuale accantonamento e/o ricarico degli stessi qualora richiedessero ulteriori accertamenti o risultassero non conformi all'esame visivo.

La zona di scarico deve essere predisposta in modo tale da poter facilmente accantonare il rifiuto scaricato per ulteriori e successivi accertamenti senza ostruire lo scarico degli altri mezzi e consentire altresì l'eventuale ricarico del mezzo con normali mezzi meccanici in caso di non accettazione del carico.

5.2.3 CAMPIONAMENTO PERIODICO

Tutti i rifiuti sottoposti a caratterizzazione analitica di base dovranno essere sottoposti, a cura del Direttore Discarica o suo delegato, a campionamento periodico almeno annualmente o con frequenza maggiore in relazione alla frequenza e quantità dei conferimenti per verificarne la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

In relazione alle diverse tipologie di rifiuti e fatte salve particolari prescrizioni di autorizzazione sono stabilite le seguenti frequenze minime di campionamento:

- rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo con contratti di conferimento di durata almeno annuale: un campione ogni due mesi;
- rifiuti conferiti occasionalmente e rifiuti non generati regolarmente: un campione ogni 100 m³ di materiale conferito;
- tutti i rifiuti: ogni qualvolta un carico di rifiuti venga sottoposto ad accantonamento per accertamento o rifiutato.

Il campionamento deve essere effettuato prelevando almeno due aliquote del rifiuto da conservarsi con le medesime modalità.

Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idoneo locale o dispositivo che garantisca la idonea conservazione dei campioni prelevati.

I campioni devono essere sigillati, numerati e registrati in apposito registro di campionamento che riporti:

- data di prelievo;
- estremi formulario di identificazione del carico;
- produttore del rifiuto;
- CER e descrizione del rifiuto;

- spazio per firma di chi ha effettuato il campionamento;
- data di distruzione o consegna del campione a terzi;
- spazio per note relative.

I campioni possono essere distrutti dopo due mesi salvo disposizioni diverse e casi specifici, la distruzione dei campioni può comunque essere disposta dal solo Direttore Discarica.

5.3 MANCATA ACCETTAZIONE

Nel caso in cui vengano riscontrate, in ciascuna delle fasi di verifica sopra descritte, anomalie e/o difformità da quanto previsto dalle norme di ammissibilità dei rifiuti il Direttore Discarica dovrà attivare le adeguate misure cautelative.

In particolare queste dovranno essere predisposte nei casi in cui:

- sussistano dubbi circa la reale natura di interi carichi per la natura dei rifiuti o per la presenza diffusa di rifiuti di natura diversa dal carico dichiarato non facilmente separabili dal resto del carico (es. polveri, ceneri, fanghi ...);
- i rifiuti, pur presentando caratteristiche merceologiche compatibili, appaiano contaminati e/o impregnati da liquidi o altre sostanze la cui natura non sia immediatamente identificabile o le qualifiche evidentemente come non ammissibili;
- dai rifiuti scaricati emani odore pungente e/o irritante;
- all'interno di un carico di rifiuti compatibili sia riscontrata la presenza di rifiuti non ammissibili ben identificabili e separabili dagli altri rifiuti e senza che questi ultimi ne abbiano subito contaminazione;
- il rifiuto scaricato non risulti conforme a quanto dichiarato nella documentazione di accompagnamento, ancorché la sua natura appaia come ammissibile;
- venga verificata una evidente difformità del carico rispetto ai precedenti di pari provenienza e classificazione;
- emergano elementi che possano far ritenere che i rifiuti siano di provenienza extra – bacino;
- più in generale ogniqualvolta, a giudizio degli addetti e/o del Direttore Discarica, sussistano elementi di dubbio circa la natura e/o provenienza dei rifiuti.

5.3.1 ACCANTONAMENTO PER ACCERTAMENTO

Nei casi sopra elencati il carico, o la parte di questo sui quali sussistano dubbi, devono essere tempestivamente accantonati in apposita piazzola fuori da quella di scarico dei mezzi per essere sottoposti ad accertamenti. Poiché lo scarico deve avvenire in area predisposta al contenimento dei rifiuti e dei loro eluati e per facilitare le operazioni laddove non siano facilmente realizzabili e mantenibili

specifiche piazzole dedicate, la zona di scarico e accantonamento può essere opportunamente prevista in zone di discarica con coperture intermedie in terreno purché non scolanti verso l'esterno.

Il Direttore Discarica, sentito il Responsabile Tecnico, dopo aver preso visione del carico e consultati gli operatori e l'autista del mezzo, deciderà, se, verificatane la regolarità, smaltire il carico senza ulteriori accertamenti oppure accantonarlo in attesa di ulteriori approfondimenti (anche tramite ripetizione della procedura di Verifica di Conformità) o richiedere il suo ricarico sul mezzo di conferimento per il definitivo allontanamento.

Qualora le verifiche disposte dal Direttore Discarica dovessero richiedere tempi superiori a due giorni il carico dovrà essere posto in zona ove questo non crei disturbo o possa interferire con le normali operazioni di carico e scarico e coperto con apposito telo.

Particolare cura dovrà essere posta al contenimento di eventuali eluati che dovessero originarsi dal rifiuto accantonato, tali reflui dovranno essere trattieneuti entro la zona di accumulo ed eventualmente assorbiti con idoneo materiale arido.

In ogni caso in cui il Direttore Discarica stabilisca che un rifiuto venga accantonato per accertamenti di qualsivoglia durata e natura ne dovrà essere fatta annotazione sull'apposita sezione del formulario di identificazione.

Nel caso il carico, effettuati i dovuti accertamenti e verificata la pericolosità del rifiuto, venga definitivamente respinto, il terreno eventualmente contaminato dal rifiuto stesso e il materiale di contenimento del percolato di tale rifiuto debbono allontanati contestualmente al rifiuto respinto.

5.3.2 CARICHI RESPINTI PER INTERO O IN PARTE

Nel caso in cui, in qualsiasi momento delle operazioni di accettazione e/o in seguito all'esito di successivi accertamenti, un carico venga respinto, per intero o in parte, il Direttore Discarica dovrà provvedere a:

- annotare il fatto sul formulario di accompagnamento del rifiuto riportandone le motivazioni in forma sintetica;
- provvedere alla annotazione dei carichi respinti in parte sul registro ufficiale di carico e scarico;
- riportare l'accaduto sul registro generale di gestione (PGO/MG Sezione I paragrafo 2);
- sottoporre al legale rappresentante la proposta di eventuali provvedimenti nei confronti dell'utente responsabile del carico ai sensi dei regolamenti vigenti;
- effettuare comunicazione alle Autorità competenti dell'accaduto.

In qualunque caso l'utente dovrà essere informato per iscritto dell'accaduto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui un carico sottoposto ad accantonamento per accertamento sia verificato come non conforme e non ammissibile il Direttore Discarica dovrà aver cura di comunicare l'accaduto tramite fax ai competenti organi di controllo e vigilanza (Arpam, Vigilanza Provinciale Antinquinamento) almeno 3 giorni prima di procedere all'allontanamento del carico per permettere loro eventuali ulteriori accertamenti.

Il Direttore Discarica dovrà aver cura di archiviare tutta la documentazione inerente l'accaduto. La documentazione relativa andrà conservata con le medesime modalità previste per il registro ufficiale di carico e scarico.

6 PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

6.1 RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

Possono essere ammessi allo smaltimento solo alle condizioni previste dal Reg. 2002/1774/CE e s.m e i. e accompagnati dalla documentazione attestante la possibile eliminazione tramite sotterramento in discarica sottoscritta dalla competente autorità sanitaria.

In caso di rifiuti di origine animale provenienti da impianti di trattamento di cui al citato Regolamento dovrà essere acquisita la documentazione attestante l'idoneità degli stessi alla trasformazione dei materiali ai fini del sotterramento in discarica dei prodotti.

I materiali di origine animale possono essere eliminati direttamente tramite sotterramento in discarica senza trasformazioni preliminari nei casi di cui all'art.24 del Reg. n.1774/2002 CE su disposizione dell'autorità sanitaria competente.

7 VERIFICHE ANALITICHE

Il campionamento e le analisi, ivi comprese quelle effettuate a carico del produttore, devono essere eseguite da laboratorio competente, qualificato secondo i criteri stabiliti al riguardo nel documento PSC/MG, tramite le metodologie ufficialmente riconosciute.

Le operazioni di caratterizzazione di base devono essere esplicitamente eseguite sui rifiuti in deposito temporaneo presso il detentore, cioè su quei rifiuti che saranno oggetto del primo conferimento, e rispecchiare la composizione media del rifiuto oggetto del contratto di conferimento.

8 PROCEDURE OPERATIVE

Ai fini della corretta gestione dell'aspetto relativo al controllo dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica deve essere predisposta la seguente documentazione di III livello:

- schema tipo di convenzione di conferimento
- verifica di conformità dei rifiuti

- modalità di accettazione dei rifiuti

9 REGISTRAZIONI

Ai fini del controllo e della garanzia di corretto e puntuale svolgimento delle previste operazioni di accertamento dell'ammissibilità dei rifiuti dovranno essere tenute almeno le seguenti registrazioni minimali:

- Registro delle verifiche di conformità: suddiviso per utente e rifiuto con annotazione progressiva dell'esecuzione delle verifiche per data, numero di riferimento pratica, firma del Direttore Discarica;
- Registro di campionamento: paragrafo 5.2.3.



LISTA RIFIUTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA (PUNTO 4 ALL.1 D.M.3/08/05)

Ai fini dello smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi nella Provincia di Pesaro-Urbino e fatte salve specifiche prescrizioni per i singoli impianti sono individuati, ai sensi di quanto previsto dal punto 4 dell'Allegato 1 al D.M. 3 agosto 2005, sono individuate come idonee al conferimento in discarica senza caratterizzazione analitica le seguenti categorie di rifiuti per le quali si ritiene che tutte le informazioni relative alla caratterizzazione siano note:

| CODICE CER | DESCRIZIONE DEL RIFIUTO | (*) Riferim. | SPECIFICHE |
|------------|---|--|---|
| | | P.to 1.1.1. Del.C.I. 27/07/84 | |
| 020103 | scarti di tessuti vegetali | X | |
| 020104 | rifiuti plastici (ad esclusi degli imballaggi) | N | compreso polistirolo |
| 020107 | rifiuti della silvicoltura | Y | |
| 020110 | rifiuti metallici | T | |
| 020304 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (industria preparazione e trattamento frutta, verdura, cereali, ecc.) | X | |
| 020501 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (industria lattiero-casearia) | X | solo allo stato solido |
| 020601 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (industria dolciaria e della panificazione) | X | |
| 020701 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (provenienti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche) | X Y | solo allo stato solido |
| 020704 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (provenienti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche) | X Y | solo allo stato solido |
| 030101 | scarti di corteccia e sughero (provenienti dalla lavorazione del legno) | H I | |
| 030105 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | H | escluso segatura e trucioli |
| 030199 | rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dalla lavorazione del legno e mobili) | E R T U | solo scarti di materiale abrasivo, vetro, metalli e laminati plastici |
| 030301 | scarti di corteccia e legno (provenienti dalla lavorazione di carta e cartone) | I | solo legno vergine |

| CODICE CER | DESCRIZIONE DEL RIFIUTO | (*) Riferim. | SPECIFICHE |
|------------|--|--|--|
| | | P.to 1.1.1. Del.C.I. 27/07/84 | |
| 030399 | rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dalla produzione di carta e cartone) | C E | solo scarti di carta melaminica e ritagli di carta e cartone |
| 040109 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (lavorazioni pelli e pellicce) | L | |
| 040209 | ritagli da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | J N M P | (es. imbottiture e gommapiuma) |
| 040221 | rifiuti da fibre tessili grezze | J | |
| 040222 | rifiuti da fibre tessili lavorate | J Q | |
| 040299 | rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dall'industria tessile) | N P Q | solo gommapiuma ed imbottiture non classificabili come 040209 |
| 070213 | rifiuti plastici (provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali) | C N P | compreso polistirolo |
| 070299 | rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali) | M N P U | scarti di vetroresina, gomma, poliuretano, carta e nastri abrasivi |
| 080199 | rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa) | U | Solo carta e nastri abrasivi |
| 090107 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento | W | |
| 090108 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento | W | |
| 090199 | rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dall'industria fotografica) | E | foto su supporti vetrificati o plastici |
| 101103 | scarti di materiali in fibra a base di vetro | / | Solo se privi di leganti organici |
| 101201 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico | / | |
| 101208 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | / | |
| 120101 | limature e trucioli di materiali ferrosi | T | (solo se imballati) |
| 120102 | polveri e particolato di materiali ferrosi | T | (solo se imballati) |
| 120105 | limatura e trucioli di materiali plastici | N | (solo se imballati) |

| CODICE CER | DESCRIZIONE DEL RIFIUTO | (*) Riferim. | SPECIFICHE |
|------------|---|--|---|
| | | P.to 1.1.1. Del.C.I. 27/07/84 | |
| 120199 | rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche) | U | Solo carta e nastri abrasivi |
| 150101 | imballaggi in carta e cartone | A | |
| 150102 | imballaggi in plastica | A | Nel caso abbiano contenuto sostanze pericolose debbono essere opportunamente bonificati e possedere un residuo pellicolare secco < 1% in peso del rifiuto. In ogni caso sono esclusi da questa lista gli imballaggi etichettati T+ |
| 150104 | imballaggi metallici | A | |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi | A | |
| 150106 | imballaggi in materiali misti | A | |
| 150107 | imballaggi in vetro | B | |
| 150103 | imballaggi in legno | A | |
| 150109 | imballaggi in materiale tessile | A J | |
| 160103 | pneumatici fuori uso | M | (solo quelli consentiti per legge) |
| 160117 | materiali ferrosi (provenienti da smantellamento di veicoli fuori uso) | T | |
| 160119 | plastica (proveniente da smantellamento di veicoli fuori uso) | M N R | |
| 160120 | vetro (proveniente da smantellamento di veicoli fuori uso) | / | |
| 170101 | cemento (proveniente dalle operazioni di costruzione e demolizione) | / | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione |
| 170102 | mattoni (provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione) | / | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione |
| 170103 | mattonelle e ceramiche (provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione) | / | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione |
| 170107 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 | / | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione |
| 170201 | legno (proveniente da operazioni di costruzione e demolizione) | H R | |
| 170202 | vetro (proveniente da operazioni di costruzione e demolizione) | / | |

| CODICE CER | DESCRIZIONE DEL RIFIUTO | (*) Riferim. P.to 1.1.1. Del.C.I. 27/07/84 | SPECIFICHE |
|------------|--|---|--|
| 170203 | plastica (proveniente da operazioni di costruzione e demolizione) | C M N R | |
| 170405 | ferro e acciaio (proveniente da operazioni di costruzione e demolizione) | T | |
| 170411 | cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 (proveniente da operazioni di costruzione e demolizione) | V | nella caratterizzazione di base il detentore deve fornire esplicita assicurazione che i rifiuti conferiti non contengono sostanze pericolose |
| 170504 | terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 | / | Esclusi i primi 30 cm. di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 170901, 170902 e 170903 | / | nella caratterizzazione di base il detentore deve fornire esplicita assicurazione che i rifiuti conferiti non contengono sostanze pericolose |
| 191201 | carta e cartone (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) | A C | |
| 191202 | metalli ferrosi (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) | B T | |
| 191204 | plastica e gomma (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) | A B C M N R | |
| 191205 | vetro (prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti) | B | |
| 191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 191206 | A H I R | |
| 191208 | prodotti tessili (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) | J K L Q | |
| 191209 | minerali (ad es. sabbia, rocce) (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) | / | |

Tutti i rifiuti classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'Elenco Europeo dei rifiuti non necessitano di caratterizzazione analitica per esplicita dichiarazione della norma (cfr. D.M. 03/08/2005 – art. 6, c. 1, lett. a)

I rifiuti contenuti nella presente lista possono essere inseriti nell'elenco di cui al documento P.G.O./02 senza specificazioni ulteriori anche qualora li indicati come "su domanda" alle sole condizioni e con le limitazioni qui previste.

(*) Le lettere indicate nella colonna fanno riferimento alle corrispondenti diciture merceologiche previste dal P.to 1.1.1 condizione a) della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 e riportate nella tabella lì allegata.

Delibera Comitato Interministeriale 27/7/1984 – P.to 1.1.1 – Condizione a)

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

| | |
|---|----------|
| imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); | A |
| contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili); | B |
| sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane; | C |
| cassette, pallets; | D |
| accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili; | E |
| frammenti e manufatti di vimini e sughero; | F |
| paglia e prodotti di paglia; | G |
| scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; | H |
| fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile; | I |
| ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; | J |
| feltro e tessuto non tessuto; | K |
| pelle e simil-pelle; | L |
| gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni; | M |
| resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; | N |
| rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art.2 del DPR n.915/1982; | O |
| imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; | P |
| moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; | Q |
| materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); | R |
| frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; | S |
| manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; | T |
| nastri abrasivi; | U |
| cavi e materiale elettrico in genere; | V |
| pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; | W |
| scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; | X |
| scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiature e simili); | Y |
| residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi. | Z |